



ATTIVITA' ISPETTIVE TERRITORIALI



Dott.ssa Loreta Tobia

Cattedra di Medicina del Lavoro

Università degli studi di
L'Aquila


ANNO 2006-2007



Vigilanza 2007

Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:

- dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa;
- dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.



Agli organi di controllo interno aziendale è riservato:
Il primo livello di prevenzione.

Agli organi di vigilanza pubblici spettano:

- le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
- l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.



CONTROLLO INTERNO (1)

Gli organismi interni all'azienda per la verifica e il controllo dell'applicazione delle norme per la sicurezza e la salute sul lavoro sono:

- Datore di lavoro;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Medico Competente.



CONTROLLO INTERNO (2)




- un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza;
- uno scambio di informazioni e di interventi formativi per:
 - migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche;
 - coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell'azienda.



Il datore di lavoro

DEFINIZIONE

Qualsiasi persona fisica che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o che abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa



Il datore di lavoro


OBBLIGHI ORGANIZZATIVI

Costituzione del SPP

Designazione del RSPP

Nomina responsabili emergenza


Nomina medico competente



Vigilanza 2007

Il datore di lavoro

OBBLIGHI GESTIONALI



Vigilanza 2007

Valutazione dei rischi

Elaborazione del documento

Riunione periodica di prevenzione

Informazione e formazione


Consultazione preventiva

Procedure d'appalto


Misure specifiche di prevenzione

Il datore di lavoro

OBBLIGHI INDELEGABILI




- Valutazione dei rischi
- Redazione del documento
- Designazione del RSPP
- Autocertificazione (nei casi previsti dalla normativa)



Nelle aziende articolate e complesse il DDL può essere anche il dirigente (responsabile delegato), che abbia autonomia decisionale, gestionale e di spesa.




IL DATORE DI LAVORO (DDL) NELLE P.A.



Nelle aziende pubbliche, il DDL è il dirigente cui spettino poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia decisionale.



IL DATORE DI LAVORO (DDL) NELLE P.A.



Nel settore pubblico non sono addebitabili al DDL violazioni che trovino causa nel mancato o inadeguato esercizio di poteri decisionali e di spesa che esortino dai limiti di potere e di gestione di sua spettanza.



Datore di lavoro (1)

Il datore di lavoro deve:

- effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute;
- adottare le misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla valutazione;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione in caso di affidamento di lavori in azienda ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi;

Datore di lavoro (2)

- verificare il rispetto della normativa;
- sollecitare e richiamare i lavoratori e i collaboratori ad attenersi agli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- esigere l'effettivo uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali da parte dei lavoratori mediante controlli mirati e con l'adozione di provvedimenti disciplinari.



Datore di lavoro (3)

Per l'espletamento di tali compiti, il datore di lavoro può essere affiancato:

- dai preposti, che ne condividono le responsabilità in via sussidiaria;
- da persona, con incarichi dirigenziali tecnicamente qualificata che abbia ricevuto ed accettato apposita delega.

N.B. L'obbligo del controllo deve essere associato ad una concreta capacità organizzativa del lavoro, in modo da assicurare la presenza di un numero di persone sufficienti ad esercitare il controllo sui singoli lavoratori.


Dirigenti e preposti



Art. 4 DPR 547/55



Dirigente
è chi
dirige
l'attività




Preposto è
chi
sovrintende
all'attività





Il dirigente (1)

Si definisce dirigente il lavoratore subordinato che con la sua attività influenza tutta l'attività dell'impresa o un ramo rilevante di essa agendo come alter ego del datore di lavoro





Il dirigente (2)

Il dirigente è il soggetto aziendale cui il datore di lavoro può delegare molte attribuzioni in materia di sicurezza





Il dirigente (3)

è individuato con atto scritto di delega da parte del direttore generale ed ha poteri di spesa per l'azione di sicurezza sul lavoro.




Il dirigente (4)

Nelle strutture del SSN il dirigente può essere individuato nelle figure dei direttori sanitario ed amministrativo, o, meglio, nei dirigenti sanitari di presidio, nei capi distretto e, per le A.O., nei capi dipartimento



COMPITI DEI DIRIGENTI (1)



Incaricare delle funzioni di controllo sorveglianti e preposti ove la vigilanza non possa essere svolta di persona

Controllare preventivamente l'efficienza e l'idoneità degli strumenti affidati ai dipendenti per il lavoro

Rendersi conto di persona, impartendo all'occorrenza ordini ed istruzioni di ogni attività che assuma aspetti di particolare pericolosità





COMPITI DEI DIRIGENTI (2)

Predisporre le specifiche misure di sicurezza, soprattutto quando non vi siano state a riguardo adeguate istruzioni o apprestamenti di mezzi del capo dell'impresa

Impartire istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro

Verificare che le istruzioni siano eseguite, recandosi sul posto di lavoro con la dovuta frequenza

Attenersi nell'adempimento delle proprie funzioni a criteri suggeriti dall'esperienza e dalla tecnica ed impedire che errori tecnici vengano commessi da chi materialmente esplica l'attività lavorativa.



RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

Nel D Lgs 626/94 non viene data la definizione di dirigente. L'identificazione del dirigente, sotto il profilo della responsabilità, non può in ogni caso essere fatta solo in riferimento al criterio meramente formale dell'inquadramento contrattuale dei dipendenti.


La responsabilità prevenzionale del dirigente pertanto non viene individuata solo in conseguenza di una nomina dirigenziale, bensì in conseguenza dell'esercizio degli effettivi poteri di organizzazione, gestione, realizzazione delle strategie di impresa comportanti o meno obblighi prevenzionali.

RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE DELEGATO (1)

Il soggetto delegante, cioè il DDL continua ad essere l'unico responsabile delle funzioni attinenti all'organizzazione ed alla gestione generale dell'impresa, oltre che dell'originario dovere di tutela delle condizioni di lavoro.



RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE DELEGATO (2)




Il delegante non può esimersi dal mantenere le responsabilità relative a :

- Esercizio di un'attività imprenditoriale nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
- Scelta di collaboratori idonei e capaci ai quali assegnare le deleghe organizzative, operative e di gestione

Verifica del rispetto delle norme di sicurezza



PRESUPPOSTI DELLA DELEGA





- NOTEVOLI DIMENSIONI DELL'IMPRESA
- EFFETTIVA NECESSITA' DI DOVERE OPERARE LA RIPARTIZIONE
- ATTRIBUZIONE AL DELEGATO DI AMPI POTERI ORGANIZZATIVI, DECISIONALI E DI SPESA
- NON INGERENZA DEL DELEGANTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE



Il preposto (1)

Le funzioni più significative, la cui inosservanza ha rilievo penale, si possono agevolmente ricavare dal contenuto sanzionatorio dell'art. 90 D.Lgs. n. 626/94

Il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari




Il preposto (2)

Egli è, pertanto, **responsabile** dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività;

rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti; **vigila** sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali;



verifica se, nelle fasi dell'attività lavorativa, si presentino rischi imprevisti e **prende** le opportune cautele;



Il preposto (3)

La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini




Cassazione sez. IV, n. 7600 del
15 luglio 1991



Il preposto (4)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato 'automaticamente' tenuto, ai sensi dell'art. 4, DPR n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dello stesso obbligo per un diverso ed autonomo titolo (cass. VI sezione n. 3948 del 30 marzo 1998)

Tali compiti di vigilanza non possono essere rifiutati, in quanto strutturalmente connessi ad ogni figura intermedia aziendale





COMPITI DEI PREPOSTI (1)

Il preposto, in base all'art 4 del DPR 547/55 e art 1 del D Lgs 626/94, sovrintende, cioè attua una funzione di controllo del lavoro altrui, ed ha il potere di impartire ordini ed istruzioni per regolarne l'esecuzione.

Il preposto ha oneri e responsabilità meno gravose del DDL e del Dirigente, è escluso da compiti di organizzazione e predisposizione di misure protettive.

Le sue funzioni si incentrano sulla sorveglianza e sul controllo dell'attività lavorativa, con l'obbligo di segnalare ai suoi superiori comportamenti scorretti o disfunzioni del sistema di prevenzione.




COMPITI DEI PREPOSTI (2)

Il preposto, ha il compito di fare osservare le misure di prevenzione.

Se l'attività del controllare e vigilare non viene svolta in modo adeguato, il preposto sarà chiamato a rispondere della violazione ed eventualmente dell'infortunio e della malattia professionale etiologicamente dipendenti.

Il preposto non si sostituisce al DDL e non assume responsabilità esclusiva in materia di sicurezza del lavoro se non in presenza di una espressa delega e di una provata esperienza tecnica.



Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione




DEFINIZIONE

Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate (DLgs 195/03). La nomina avviene previa consultazione con i RLS



Il servizio di Prevenzione e Protezione



Definizione

Insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dell'azienda ovvero unità produttiva

Art. 2, lett. C., d.lgs 626/94




Servizio di prevenzione e protezione

Il Servizio di prevenzione e protezione deve:

- controllare la validità delle misure previste ai fini prevenzionali;
- redigere il piano di emergenza ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori;
- fornire informazioni ai lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda.

Nell'ambito dell'attività di controllo e sorveglianza è prevista la visita degli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno


Il lavoratore



Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un DL, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, i quali sono equiparati ai soci lavoratori di cooperative anche di fatto (art. 2, comma 1)




Obblighi dei lavoratori (1)



Ai sensi degli artt. 6 del D.P.R. n. 547/1955; 5 del D.P.R. n. 303/1956 e 5 del D.Lgs. n. 626/94 i lavoratori sono soggetti a molteplici doveri prevenzionistici, in generale riassumibili nel principio secondo il quale «ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro» (art. 5, comma 1 D.Lgs. n. 626/94)



Obblighi dei lavoratori (2)




«le norme di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non espliciti la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime»

Cass. Pen. Sezione V, 10 ottobre 1978



RESPONSABILITA' DEI LAVORATORI



Art 5 D Lgs 626/94: anche i lavoratori sono titolari di un obbligo di sicurezza e quindi responsabili della sua violazione.


Il lavoratore è oggetto e soggetto della sicurezza.

Ad es. essi sono responsabili nel caso di infortunio occorso a terzi nel caso di azioni omissive o commissive.

L'obbligo di sicurezza del lavoratore è subordinato alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal DDL.



Il medico competente




CHI E'

Medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla legge

Viene nominato dal datore di lavoro



Il medico competente





REQUISITI

Specializzazione o libera docenza in medicina del lavoro o disciplina equipollente (art. 2, comma 1, lett. d) autorizzazione alle funzioni di medico competente di cui all'art. 55 Dlgs 277/91.

Il medico competente

COMPITI

- Collabora alla valutazione dei rischi, alla individuazione delle misure di prevenzione, programmi di controllo;
- Definisce il protocollo degli accertamenti sanitari mirati ai rischi specifici;
- Effettua le visite mediche e valuta l'idoneità del lavoratore alla mansione;
- Gestisce le cartelle sanitarie e di rischio;
- Fornisce informazione ai lavoratori sul controllo sanitario
- Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla riunione di prevenzione e protezione
 - Collabora alla formazione ed all'organizzazione del P.S.



La sorveglianza sanitaria (1)

Molto prima dell'emanazione del Dlgs 626/94 la sorveglianza sanitaria doveva essere effettuata in una serie di casi espressamente previsti dal legislatore quali:


- DPR 303/56 (esposizione a sostanze tabellate)
- DPR 185/64 (radiazioni ionizzanti)
- DPR 1124/65 (silicosi ed asbestosi)
- DPR 962/82 (cloruro di vinile monomero)
- Dlgs 277/91 (amianto, piombo, rumore)
- Dlgs 77/92 (ammine aromatiche)




La sorveglianza sanitaria (2)

Il Dlgs 626 ha integrato in quadro precedente introducendo l'obbligo della sorveglianza sanitaria per:

- Gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 48)
- Gli addetti all'uso dei videotermini (art. 55)
- I lavoratori esposti a rischio da agenti cancerogeni, mutageni, chimici (art. 69 e seguenti),
- Gli addetti ad attività valutate rischiose per esposizione ad agenti biologici (art. 86)



Medico competente nel 626



- Rapporto "esclusivo"
di tipo medico, connesso con la sorveglianza degli esposti a rischio
- Rapporto "collaborativo"
di tipo consulenziale verso il Datore di lavoro, R/ASPP, RLS/Lavoratori




Attività collaborativo-consulenziale



- 1) Predisporre misure di tutela per la salute e l'integrità psico-fisica
- 2) Visitare periodicamente gli ambienti di lavoro con RSPP
- 3) Partecipare alla programmazione del controllo esposizioni (Ig. industriale)
- 4) Collaborare a predisporre il servizio di pronto soccorso aziendale
- 5) Collaborare alla informazione/formazione
- 6) Partecipare alla riunione periodica di prevenzione




Medico competente




Il medico competente deve agire mediante:

- LA SORVEGLIANZA SANITARIA (ove previsto)
- GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART 17 D Lgs 626/94

N. B. Di fronte ad un caso di malattia professionale certa o sospetta il medico ha l'obbligo di denuncia all'ufficiale di polizia giudiziaria del servizio di medicina del lavoro dell'ASL e al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.



Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS



Persona ovvero persone
elette o designate per
rappresentare i lavoratori in
quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza
durante il lavoro



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (1)

Il RLS ha il compito di:

- collaborare a promuovere le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formulare eventuali osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipare alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, almeno una volta l'anno;
- avvertire il datore di lavoro dei rischi individuati nel corso dell'attività.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (2)

Questi obblighi valorizzano la sua funzione di controllo dal momento che non possono essere adempiuti se non attraverso una presenza attiva sui luoghi di lavoro.

N.B. Il RLS può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



Organi di vigilanza



La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche.



Organi di vigilanza



I principali organismi attualmente preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono:


- Azienda sanitaria locale (dipendenti dalle regioni);
- Direzione provinciale del lavoro (dipendenti dal ministero del lavoro);
- Ispesl (dip. i dal ministero della salute);
- Vigili del fuoco (dip. dal ministero dell'interno);
- Inail (dipendenti dal ministero del lavoro);
- Corpo delle miniere (dipendenti dal ministero dell'industria);
- Anpa (dipendenti dal ministero dell'Ambiente).

Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:

- Uffici di sanità aerea e marittima;
- Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;
- Carabinieri;
- Polizia di stato;
- Vigili urbani.



Presidi multizonali di igiene e prevenzione



Erano strutture tecnico specialistiche istituite nell'ambito delle regioni, allo scopo di:

- fornire alle ASL prestazioni specialistiche in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro ad integrazione e per richiesta dei dipartimenti di prevenzione;
- svolgere, su delega dell' I.S.P.E.S.L., attività di omologazione in materia di installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di impianti di messa a terra.



Art. 23 D Lgs 626/94

1) La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale, e per quanto di specifica competenza, dai vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal ministero dell'industria, del commercio e artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.



Aziende Sanitarie Locali (1)

Le ASL sono strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale presenti a livello provinciale sul territorio.

Nell'ambito dell'azienda sanitaria locale, è istituita una struttura denominata dipartimento di prevenzione articolato in quattro servizi:

- Igiene e sanità pubblica;
- Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (SPSAL);
- Igiene degli alimenti e della nutrizione;
- Veterinari.



Aziende Sanitarie Locali (2)



Alle ASL sono stati attribuiti i compiti già svolti:

- dall'Ispettorato del Lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.
- dall'ENPI (Ente Nazionale di Prevenzione Infortuni)
- dell'ANCC (Associazione Nazionale per il Controllo della combustione).

Le ASL sono state autorizzate, inoltre, ad esercitare in nome e per conto dell'ISPESL alcune attività omologative riguardanti, tra l'altro:

- ascensori e montacarichi;
- generatori di calore.




Prevenzione infortuni (1)



La ASL svolge funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro.

In particolare:

- verifica la sicurezza nei locali di lavoro, degli impianti, delle macchine, degli utensili e dei metodi di lavoro;
- conduce indagini:
 - per conto della magistratura in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;
 - sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro.




Prevenzione infortuni (2)



La ASL può svolgere funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro:

- ✓ con piano territoriale che tenga conto della tipologia produttiva;
- ✓ con un progetto di indirizzo annuale effettuato a livello nazionale;
- ✓ con una specifica strategia (ad es. controllo infortuni di durata > 20gg).




Igiene e medicina del lavoro (1)

All'ASL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull'igiene degli ambienti di lavoro.

In particolare la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente a:

- rumorosità;
- uso di sostanze pericolose;
- illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro;
- corretto impiego di DPI;
- uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive;
- corretta esecuzione delle visite mediche periodiche.
-



Igiene e medicina del lavoro (2)

La ASL inoltre:

- svolge indagini, di propria iniziativa o su incarico della magistratura, nel caso di lavoratori colpiti da sospette malattie professionali;
- effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari;
- coordina le attività svolte dai medici competenti aziendali e decide sui ricorsi contro le decisioni dei medici stessi sull'inidoneità temporanea o parziale dei lavoratori.

Omologazione e collaudo

Per omologazione s'intende la prima verifica effettuata dall'organo di controllo per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione delle macchine o dell'impianto.

Le ASL sono autorizzate ad esercitare in nome e per conto dell'ISPESL le attività omologative previste dalla legge per i seguenti impianti:

- ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati anche se accessibili al pubblico;
- generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua sotto pressione con temperature non superiori a quelle di ebollizione atmosferica.

Verifiche ispettive (1)

Sono attività tecniche di verifica volte al periodico accertamento della rispondenza delle macchine o degli impianti alla normativa vigente.

Rientrano tra le principali verifiche quelle:

- di gru e di altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg (annuali);
- di scale aeree ad inclinazione variabile (annuali);
- di ponti sospesi muniti di argano;
- di idroestrattori a forza centrifuga (annuali);

Verifiche ispettive (2)

- di ponti sviluppabili su carro;
- degli organi dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;
- di apparecchi fissi a pressione;
- degli impianti di messa a terra (biennali).

Le verifiche vanno riportate sul libretto di macchina compilato e rilasciato dall'ISPESL che provvede ad inviarlo all'ASL per l'esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie, come previsto dalle norme di prevenzione infortuni sul lavoro.

Servizio ispettivo (1)

Le ASL per l'espletamento dell'attività di vigilanza si avvalgono di personale ispettivo costituito da:

- medici (specializzati in medicina del lavoro);
- tecnici laureati o diplomati

che rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria (UPG).



Servizio ispettivo (2)

Gli ispettori delle ASL in qualità di UPG hanno facoltà di:

- visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i luoghi di lavoro e relative dipendenze;
- sottoporre a visita medica il personale occupato, prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi;



Servizio ispettivo (3)

□ richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni, comprese quelle sui processi di lavorazione;


□ prendere visione presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.



Assunzione di informazioni

Consiste nell'acquisizione di notizie dei fatti o delle circostanze oggetto dell'accertamento (datori di lavoro, lavoratori, rappresentanti sindacali, ecc.).

- qualora dalla dichiarazione emergano elementi utili a contestare notizie di reato a carico del dichiarante stesso, l'atto conserva la sua validità in sede amministrativa;
- il datore di lavoro può farsi assistere nel corso dell'ispezione da un consulente o persona di sua fiducia che può essere presente anche in sede di rilascio di eventuali dichiarazioni;
- il datore di lavoro non ha diritto di assistere all'assunzione di informazioni dai dipendenti dell'azienda, in quanto possono emergere posizioni conflittuali o soggezioni psicologiche che non consentono una libera esposizione dei fatti di cui è a conoscenza il lavoratore.



Accesso ai documenti (1)

La documentazione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli ispettori riguarda:

- il rapporto di lavoro dei dipendenti (libretti di lavoro, libri paga e matricola), (documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi contributivi, ecc.),
- la documentazione tecnica (certificazioni, verifiche, autorizzazioni, omologazioni, ecc.) relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori;
- la contabilità che abbia diretta o indiretta pertinenza con gli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;



Accesso ai documenti (2)




- i registri di esposizione ai rischi di malattia professionale e le cartelle sanitarie del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria,
- il registro degli infortuni e le copie dei verbali precedentemente rilasciati all'azienda in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

N.B. Tutta la suddetta documentazione deve essere custodita sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta dei funzionari degli organi ispettivi preposti agli accertamenti.




Vigilanza

ORGANO DI VIGILANZA: Organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.



Vigilanza




Art 25/626: Coordinamento unicità ed omogeneità di comportamenti da utilizzare da parte degli ispettori del lavoro.

Art 26/626: Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.



Incompatibilità



**Art 24/626: INFORMAZIONE,
CONSULENZA, ASSISTENZA**

**Chi fa vigilanza non può fare consulenza,
ma può fare informazione e dare assistenza
alle aziende, specie se medio-piccole**



Organi preposti alla vigilanza

- ASL
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- AUTORITA' MARITTIME, PORTUALI, AEROPORTUALI
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA
- SERVIZI SANITARI E TECNICI DELLE FORZE DI POLIZIA





Prescrizione (1)

Strumenti adottabili da parte dell'organo di vigilanza (D Lgs 758/94)

Art 20 D Lgs 758/94. Prescrizione: "Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art 55 del Codice di PP, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, e fissa per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario".

A richiesta del contravventore il tempo necessario è prorogabile, ma non può superare i sei mesi.



Prescrizione (2)

La prescrizione consiste in un atto scritto con il quale l'organo di vigilanza impartisce al contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto o medico competente) le direttive per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

Essa deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile:

- le operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata;
- un termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario all'adempimento e comunque non superiore a 6 mesi.



Prescrizione (3)

Contestualmente l'ispettore è tenuto a riferire al PM la notizia di reato inerente alla contravvenzione accertata ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e, di conseguenza, il procedimento penale è automaticamente sospeso.

La procedura prevede inoltre l'obbligo del funzionario accertatore di verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è stata rimossa secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione stessa.

Fino al momento del secondo sopralluogo qualsiasi azione punitiva resta sospesa, ferma restando la comunicazione al pubblico ministero, che non consente però di per sé l'esercizio dell'azione penale.

Disposizione

La disposizione è il provvedimento amministrativo con il quale l'organo di vigilanza impone, nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti da questa stabiliti, nuovi obblighi o divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme di prevenzione dallo stesso emanate.



Sanzione (1)




In caso di adempimento:

□ il reato si estingue e il procedimento si chiude con il pagamento, entro 30 giorni dalla verifica, di una sanzione amministrativa (pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione).

□ l'adempimento e il pagamento della somma sono comunicati dall'organo di vigilanza al pubblico ministero entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ed il procedimento è archiviato.



Sanzione (2)



In caso di inadempimento:

- l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore stesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione;
- la sospensione del procedimento penale viene meno;
- riprendono a decorrere i termini per le indagini preliminari ed il pubblico ministero definisce la posizione processuale dell'indagato.




Sanzione (3)

L'adempimento tardivo, oppure l'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'oblazione (in questi casi consistente nel pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda) prevista per le contravvenzioni che ammettono la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Anche in questo caso il pagamento estingue il reato.



Sanzioni



Titolo IX del d Lgs 626/94: SANZIONI

Riguardano: Datore di lavoro, dirigenti, preposti, progettisti e fabbricanti, e installatori, Medico Competente, lavoratori,

NON RIGUARDANO GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE



Organi preposti alla vigilanza

- ASL
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
- AUTORITA' MARITTIME, PORTUALI, AEROPORTUALI
- MINISTERO DELL'INDUSTRIA
- SERVIZI SANITARI E TECNICI DELLE FORZE DI POLIZIA



Organi preposti alla vigilanza (2)

Attività particolari:

1) attività con rischi particolarmente elevati, da individuare con DPCM → Direzione Provinciale del Lavoro*

2) Sanità aerea e marittima → Autorità marittime, portuali ed aeroportuali

3) Forze armate e di polizia → Servizi sanitari e tecnici di forze armate e polizia

4) Industria estrattiva → Ministero dell'industria

Attività particolari

Suscettibili di vigilanza anche da parte della Direzione Provinciale del lavoro (DPCM 412/97)

- Attività di costruzione edile e del genio civile (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi).

Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

Direzione Provinciale Del Lavoro (servizio ispezioni)

La Direzione provinciale del lavoro è un ufficio periferico del ministero del Lavoro che ha il compito, fra l'altro, di vigilare sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

Il DM 687/96 ha dettato disposizioni per l'unificazione degli uffici periferici del ministero del Lavoro ed ha istituito le Direzioni regionali e provinciali del lavoro.




Direzione Provinciale Del Lavoro (servizio ispezioni)

Presso la Direzione provinciale del lavoro è previsto il Servizio ispezioni del lavoro (SIL) articolato nelle seguenti aree:

- vigilanza tecnica (collaudi, verifiche, vigilanza di polizia giudiziaria in materia tecnica, di radiazioni ionizzanti e di igiene accertamenti e indagini sull'occupazione di donne, minori, lavoratrici madri, categorie protette, ecc);
- vigilanza ordinaria (attività di coordinamento con gli istituti previdenziali e attività integrata con la Guardia di Finanza);
- vigilanza sull'attività formativa (nei settori dell'industria, artigianato, terziario e agricoltura);
- provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, dispense, deroghe e certificazioni).

Organizzazione



La Direzione del lavoro è strutturata in:

- organizzazione centrale;
- articolazione regionale;
- uffici provinciali.

Presso il ministero del Lavoro è istituito il Servizio centrale, che coordina il lavoro delle Direzioni regionali e provinciali.

A livello nazionale opera inoltre l'Ispettorato medico centrale, il quale fornisce consigli e orientamenti in materia di igiene, medicina del lavoro e radioprotezione.

La Direzione regionale controlla e coordina l'attività delle Direzioni provinciali, che svolgono il ruolo primario di controllo sull'applicazione delle leggi tramite il SIL.

Presso ogni Direzione provinciale del lavoro opera un Nucleo Carabinieri, con i poteri ispettivi necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo, che dipende funzionalmente dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro e gerarchicamente dal comandante del reparto.



Prevenzione



Le Direzioni del lavoro devono vigilare sull'osservanza delle norme a tutela dei fanciulli e degli adolescenti.

Spetta a tale organo rilasciare le autorizzazioni:

- all'impiego dei minori di anni 15 e fino al compimento dei 18 anni nella rappresentazione di spettacoli, in riprese cinematografiche;
- all'impiego dei minori in lavori di cui all'allegato 1 del D Lgs 345/99
- all'assunzione di apprendisti;
- in materia di appalti e subappalti.

L'ufficio interviene nell'applicazione della specifica normativa con controlli sulla liceità degli appalti e sul rispetto degli obblighi contributivi;

- per l'esecuzione di lavoro straordinario nelle imprese industriali nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di altri lavoratori.



Poteri

Nelle materie di competenza gli ispettori esercitano i poteri di:

- accesso ai luoghi di lavoro;
- accesso ai documenti;
- acquisizione di informazioni.

Essi hanno inoltre facoltà di impartire disposizioni in materie quali:

- l'orario di lavoro;
- il riposo settimanale;
- la tutela dei minori e delle lavoratrici madri.

Vigilanza (1)

Il SIL può esercitare un'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza nelle seguenti attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati:

□ attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

Vigilanza (2)

□ lavori in cassoni ad aria compressa e lavori subacquei.

La vigilanza è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi.



Macchine (1)

Il controllo sulla conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza immessi sul mercato è affidato ai ministeri dell'Industria e del Lavoro, che lo esercitano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente fra loro.

Conseguentemente, il SIL è legittimato a svolgere questo tipo di vigilanza di propria iniziativa.

Nel caso in cui gli ispettori del lavoro verificano la non conformità di una macchina o di un componente ai requisiti di sicurezza devono segnalare il fatto ai ministeri dell'Industria e del Lavoro, fatta salva la facoltà di adottare le prescrizioni ritenute necessarie ed i relativi provvedimenti nel caso di violazione di norme che comportano l'irrogazione di sanzioni penali o amministrative.

Solo il ministero dell'Industria ha tuttavia il potere di disporre il ritiro temporaneo dal mercato o il divieto di utilizzazione del macchinario non conforme su tutto il territorio nazionale.

Macchine (2)

Materiale elettrico

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di legge è demandata al ministero dell'Industria che ai fini del controllo sul mercato si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intese, dei SIL, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle Autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.



ISPESL (1)

L'ISPESL è un organo consultivo di prevenzione al servizio dello Stato, delle singole regioni e, per loro tramite, delle ASL.

Ha la funzione di:

- omologare i prodotti industriali;
- controllare la conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato, oltre a compiti operativi di carattere amministrativo.



ISPESL (2)



L'ISPESL è organizzato in sei dipartimenti centrali e 35 dipartimenti periferici.

All'Istituto sono affidati alcuni compiti che in passato erano svolti dall'ANCC e dall'ENPI (DM 23 dicembre 1982).

L'ISPESL è un organo tecnico specifico del SSN, e dipende dal ministero della Sanità




Compiti (1)


L'ISPESL svolge le attività di informazione, consulenza e assistenza:

- in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- nell'elaborazione di piani sanitari nazionali e regionali e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica alle ASL e, su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
- standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- consulenza tecnico-scientifiche al ministero dell'Industria per la vigilanza della conformità dei prodotti alle esigenze di sicurezza;

Compiti (2)



- consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del ministero dell'Industria, sulle procedure di certificazione e di prova ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;
- assistenza alle imprese;
- attività di ricerca didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per il personale del SSN in materia di prevenzione, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai fini dell'accesso ai ruoli dirigenziali del SSN.



Vigilanza e controllo (1)



L'ISPESL nello svolgimento dell'attività di vigilanza provvede :

□ acquisire ed archiviare i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori occupati in aziende ove esistono rischi derivanti da agenti cancerogeni e biologici,impiego di piombo, amianto o radiazioni ionizzanti,abrogata dal D Lgs 195/06, l'esposizione a rumore.



Vigilanza e controllo (2)

In particolare deve essere all'ISPESL la seguente documentazione:

- copia del registro di esposizione dei lavoratori a tali rischi, con le variazioni intervenute nonché le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori cessati.

- i registri e le cartelle sanitarie e di rischio in caso di cessazione dell'attività dell'azienda.

- segnalazione di casi di lavoratori colpiti da malattie correlate derivanti dalle suddette attività lavorative;

- effettuare controlli tecnici richiesti da altri Enti o Uffici sulla rispondenza di macchinari e dispositivi alle normative di sicurezza;

- effettuare controlli sulle caldaie;

- vigilare sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali.

Omologazione (1)

L'ISPEL provvede all'omologazione di:

- apparecchi ed impianti di sollevamento per persone (ascensori, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili su cono, ponti sospesi, organi per ponti sospesi, ecc.);
- apparecchi ed impianti di sollevamento per materiali (gru a torre, a portale, a cavalletto, a bandiera, a bicicletta, su autocarro, autogrù, argani, paranchi e relativi carrelli, montacarichi ecc.);
- idroestrattori a forza centrifuga;
- apparecchi ed impianti a pressione di vapore o gas;
- apparecchi ed impianti a pressione inseriti in impianti nucleari.

Omologazione (2)

- apparecchi ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione;
- vetri di sicurezza per ascensori e montacarichi;
- giunti ortogonali, piastre metalliche di base a tubi saldati per ponteggi metallici;
- dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa per paranchi elettrici;
- funivie bifuni destinate al servizio delle aziende agricole montane per il trasporto promiscuo.



Altre fonti di ispezioni (1)



Il ministero dell'Ambiente, con quelli dell'Interno e dell'Industria, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni.

Le ispezioni sono effettuate avvalendosi:

- dell'ANPA;
- dell'ISPESL;
- del Corpo Nazionale dei VVF,
- del personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.



Altre fonti di ispezioni (2)

Il personale sopra indicato opera secondo le direttive del ministero dell'Ambiente e può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal ministero dell'Ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.



VIGILI DEL FUOCO (1)

Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno.

Il personale appartenente al Corpo dei VVF riveste la qualifica di polizia giudiziaria.

COMPETENZE

Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.



VIGILI DEL FUOCO (2)

Ai fini della prevenzione degli incendi sono soggette al controllo del comando dei VVF competente per territorio le aziende e le lavorazioni:

- nelle quali si producono, si impiegano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;
- che per dimensioni, ubicazione, o altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori.

Per i progetti di nuovi impianti o costruzioni che presentano il rischio di incendio deve essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati ai VVF.

VIGILI DEL FUOCO (3)

I vigili effettuano i controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte ai rischi di incendio, rilasciando il certificato di prevenzione incendi che costituisce requisito indispensabile per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di:

- informazione, consulenza, assistenza nelle materie di sua competenza nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.



Attività di vigilanza

Il personale appartenente al Corpo Nazionale dei VVF è organo di vigilanza sull'applicazione della legge in materia di antincendio.

Tale attività di vigilanza deve essere attuata secondo le modalità previgenti:

- a richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, ai fini del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi;
- per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalato o comunque rilevato;
- per procedere a controlli a campione sulla base di disposizioni emanate dagli organi centrali del Corpo Nazionale dei VVF.



INAIL


L'INAIL è l'Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e sanitarie di competenza l'Istituto svolge:

- una specifica attività di prevenzione, vigilanza e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati.



Informazione (1)



L'INAIL fornisce:


alle imprese e agli altri enti interessati alla prevenzione degli infortuni informazioni dettagliate sull'andamento infortunistico per aree, per settori e per tipologia di rischio.

L'elaborazione di questi dati acquisiti direttamente dall'Istituto sono un valido strumento per:

- individuare le fonti di pericolo presenti nei luoghi di lavoro;
- per valutare il relativo rischio.



Informazione




La legge assegna inoltre all'INAIL:

□ compiti di informazione, assistenza e consulenza alle aziende per aiutarle ad attuare un sistema di prevenzione adeguato contro il pericolo di infortuni e l'insorgenza di malattie professionali.

A tale scopo è stato creato un Centro studi e servizi per la prevenzione.



Vigilanza



L'INAIL dispone di un corpo di ispettori per:

- svolgere una vigilanza amministrativa in materia assicurativa;
- effettuare accertamenti tecnici:
 - in occasione di infortuni sul lavoro di particolare gravità;
 - per verificare l'esistenza di malattie professionali quali risultano dalle denunce che per legge vengono trasmesse all'Ente medesimo.



Agevolazioni

L'INAIL ha previsto, la riduzione del premio assicurativo a favore delle imprese che risultano essersi attenute alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

L'INAIL, al fine di consentire l'opportuna vigilanza, trasmette all'ASL ed al SIL entro il 31 luglio di ogni anno interessato l'elenco delle imprese che fruiscono della riduzione contributiva.



CORPO DELLE MINIERE

Per il settore minerario e delle cave la legge prevede che la vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza spetti al ministero dell'Industria, che la esercita tramite i prefetti e il Corpo delle miniere.

Le competenze in materia sono puntualizzate dal D.Lgs. 624/96, che prevede l'attività di vigilanza:

- nelle lavorazioni minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria al ministero dell'Industria;
- nelle attività estrattive di sostanze minerali di 2a categoria e acque minerali e termali e per le piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici;
- per le coltivazioni delle risorse geotermiche classificate d'interesse locale, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

ANPA (1)

Tra i compiti dell'ANPA si possono individuare i seguenti:

- controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente;
- attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive.



ANPA (2)

All'ANPA sono stati trasferiti i compiti, il personale e la struttura della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA.

Con riferimento alla protezione dalle radiazioni ionizzanti è stata emanata una specifica normativa (D.Lgs. 230/95) in attuazione di alcune direttive dell'EURATOM, che prevede che le funzioni ispettive in materia, fatte salve le competenze attribuite alle ASL, al Corpo delle miniere e al SIL, siano attribuite all'ANPA che le esercita a mezzo dei propri ispettori.



ANPA (3)



Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto di accesso ovunque si svolgono attività soggette alla loro vigilanza e possono procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

In particolare, gli ispettori possono:

- richiedere dati ed informazioni al personale addetto agli impianti;
- richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la documentazione, anche se di carattere riservato e segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione;



ANPA (4)

- richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e apparecchiature;
- procedere agli accertamenti che si rendono necessari a loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi di legge.

Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori ANPA sono ufficiali di polizia giudiziaria.

L'ANPA, inoltre, informa gli organi di vigilanza competenti per territorio sugli interventi effettuati.



ALTRI ORGANISMI CON COMPITI ISPETTIVI

□ CARABINIERI

Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro;

□ POLIZIA DI STATO

Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro;



ALTRI ORGANISMI CON COMPITI ISPETTIVI

□ VIGILI URBANI

Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di lavoro, nell'attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza finalizzati a verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alle ASL competenti.



Riepilogo

MODALITA' DI INTERVENTO DEGLI ISPETTORI

- ✓ LESIONE PERSONALE GRAVE (INABILITA' > 40 GG)
- ✓ SEGNALAZIONE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI
- ✓ (INAIL etc)
- ✓ Segnalazione da parte di associazioni di categoria
- ✓ Ruolo dell'RLS
- ✓ Iniziativa della ASL stessa